Icalcoli per il concordato preventivo biennale ne modificano l'approccio

Gli Isa con nuova linfa

$Saranno\,strumenti\,di\,pianificazione\,reddituale$

DI ANDREA BONGI

concordato preventivo biennale cambia il ruolo degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale. Da strumenti di selezione delle posizioni di contribuenti da sottoporre a controllo, a stru-menti primari di determinazione del reddito e del valore della produzione netta concordabile. Un cambio di passo in base al quale diviene ancora più delicata e rilevante la gestione delle informazioni e dei dati che i contribuenti inseriranno nei modelli ISA relativi al periodo d'imposta 2023. Da un possibile tramonto delle pagelle fisca-li, adombrato durante le prime stesure della riforma, ad un ruolo sempre più incisivo e rilevante il cui destino sembra strettamente ancorato al successo del nuovo istituto di compliance fiscale introdotto dal Dlgs n.13/2024. La possibilità che il punteggio ISA influenzi, in maniera più o meno diretta, l'ammontare delle basi imponibili che i contribuenti potranno concordare con il fisco per il biennio 2024-2025 costituisce, senza ombra di dubbio, un nuovo modo di leggere ed interpretare i punteggi di affidabilità fiscale. In un certo senso, que-sta nuova capacità delle variabili di calcolo del software ILTUO ISA di modificare le basi imponibili sulle quali i contribuenti determineranno le loro imposte, riporta alla mente gli studi di settore. Non è un caso che nel nuovo modello CPB (concordato preventivo biennale) che costituisce parte integrante dei modelli ISA da trasmettere in allegato alla prossima di-chiarazione dei redditi, redditi, l'Agenzia delle entrate abbia previsto l'obbligo a carico dei contribuenti di indicare i redditi e il valore della produzione netta rilevanti ai fini del concordato preventivo biennale. Chi deciderà di non aderire al concordato preventivo dovrà dunque esplicitare quali livelli di imponibili ha rifiutato, facilitando così il compito dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza che, alla luce di quanto previsto nell'articolo 34 del citato Dlgs n.13/2024, programmeranno l'impiego di una maggiore capacità operativa per intensificare il controllo nei confronti dei soggetti che decideranno di non aderire al concordato preventivo biennale. Ma queste basi imponibili saranno determinate, in massima parte, dal grado di affidabilità fiscale che il singolo contribuente consegue in base alla sua situazione strutturale e contabile. Il responso degli ISA sarà determinante non solo ai fini dell'accettazione o meno della proposta di concordato, ma anche in ipotesi di possibili future attenzioni da parte dell'amministrazione finanziaria. Attenzioni che non si concentreranno soltanto su chi deciderà di non aderire al concordato ma anche su coloro che, una volta accettata la proposta, ne decadranno, magari proprio per effetto di un'accertata errata indicazione dei dati nel modello ISA. Non a caso l'articolo 22 del Dlgs n.13/2024, considera violazioni di non lieve entità, tali da far decadere il contribuente dal concordato con il fisco, la comunicazione inesatta o incompleta dei dati ri-levanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento. L'importanza degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale in ottica concordataria non si ferma qui. L'articolo 19 del Dlgs n.13/2024 prevede che per i periodi d'imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall'Agenzia delle entrate verranno riconosciuti tutti i benefici premiali previsti dallo specifico regime che, in condizioni normali, è invece riservato ai contribuenti che conseguono punteggi elevati di affidabilità fiscale. Il nuovo concordato preventivo biennale ha restituito linfa agli indici sintetici di affidabilità fiscale modificandone, almeno in parte, anche il ruolo. È per questo mo-tivo che gli ISA, da quest'anno, tornano ad avere un ruolo di primo piano.

© Riproduzione riservata

INTERPELLI IN BREVE

Rendite da fondo previdenziale svizzero nel modello F24 I contributi previdenziali versati al reddito. Tali indicazioni, valevoli an mativa convenzionale, con cons

I contributi previdenziali versati al sistema previdenziale svizzero da parte di un ex lavoratore elvetico che vuole trasferire la sua residenza fiscale in Italia vanno inseriti nel modello F24 con il relativo codice tributo.

È questa la risposta n. 125/2024 che l'Agenzia delle entrate ha fornito all'istante che ha chiesto chiarimenti in merito alla tassazione degli emolumenti erogati dalle gestioni previdenziali svizzere.

A rivolgere la domanda alle Entrate è un signore iscritto all'Aire, residente in Svizzera che ha intenzione di trasferire la propria residenza fiscale in Italia nell'anno Y+1. L'Istante ha svolto nella confederazione elvetica la propria attività di lavoro dipendente, a fronte della quale ha versato i relativi contributi al sistema previdenziale svizzero, nello specifico alle gestioni previdenziali Avs (cosiddetto primo pilastro) e Lpp (cosiddetto secondo pilastro).

Risposta. L'Ade dopo aver ripercorso la normativa vigente contenute nel Tuir (testo unico delle imposte sui redditi) e nella convenzione tra Italia e Svizzera conclude chiarendo che "l'Istante potrà indicare le somme incassate nell'anno Y + 1, relative alla rendita Avs, nella sezione V del quadro RM del Modello Redditi PF dell'anno Y + 2, riportando la causale residuale "I", il codice dello Stato estero "071" (corrispondente alla Svizzera) e provvederà a versare l'importo dell'imposta utilizzando il Modello F24, indicando il codice tributo 1242 e l'anno di riferimento del

reddito. Tali indicazioni, valevoli anche per le erogazioni dal Lpp svizzero, potrebbero essere eventualmente modificate dalle future istruzioni, predisposte dall'Agenzia delle entrate, per la compilazione dei Modelli di dichiarazione dei redditi, relativi agli anni in cui saranno effettuate le erogazioni delle somme in esame".

Sempre nella giornata di ieri l'Agenzia delle entrate ha pubblicato un secondo interpello n. 121/2024 con il quale rispondeva ad un quesito in merito all'imponibilità in Italia delle somme, erogate dal fondo speciale per il trasporto aereo, a titolo di integrazione dei trattamenti di mobilità e di cassa integrazione, ad un pilota residente nei Paesi Bassi, da assoggettare a tassazione separata.

Risposta. Sulla questione l'Ade chiarisce all'instante che "la quota parte dei suddetti emolumenti erogata al contribuente ad integrazione dei redditi derivanti dall'attività lavorativa svolta sia a terra in Italia che su tratte nazionali italiane, sarà, invece, soggetta a tassazione nel nostro Paese, in base all'art. 15, par. 1, del Trattato internazionale, con le modalità previste dalla vigente normativa interna e, ove ne ricorrano le condizioni, dal regime di tassazione separata di cui all'art. 17 del Tuir.

È conclude "è il caso di precisare che, qualora il contribuente non risulti fiscalmente residente nei Paesi Bassi, o la sede di direzione effettiva della compagnia aerea presso la quale è impiegato non si trovi in questo Paese, non potrà applicarsi la nor-

mativa convenzionale, con conseguente assoggettamento a tassazione in Italia della totalità degli emolumenti".

I contributi versati negli Usa nell'ambito della medicare e della medical insurance, dal datore di lavoro, non concorrono alla formazione del reddito imponibile in Italia nella misura in cui gli stessi sono ritenuti obbligatori in base alla normativa interna statunitense. È questa la terza risposta pubblicata ieri dall'Agenzia delle entrate per chiarire l'imponibilità o meno dei contributi sanitari ad un cittadino assunto datore di lavoro statunitense, ma residente fiscalmenta in Italia.

ma residente fiscalmente in Italia. **Risposta.** Nel fornire la risposta n. 124/2024 l'Ade specifica che "la valutazione, di esclusiva competenza delle Autorità statunitensi, non può essere effettuata dall'Agenzia delle entrate, la cui competenza è limitata a fornire al contribuente indicazioni circa l'interpretazione e l'applicazione della vigente normativa tributaria italiana", ma prosegue "l'Istante potrà rivolgersi alle competenti Autorità fiscali estere per ottenere le relative attestazioni che certifichino l'obbligatorietà o meno dei contributi in esame versati negli

Maria Mantero



—© Riproduzione riservata ——

SCAMBIO Piattaforme, sempre i dati al fisco

Dac7, la comunicazione dei dati degli utenti deve avvenire anche se la piattaforma non incassa direttamente il corrispettivo. Secondo la Ri-sposta n. 122/2024 pubblicata dall'Agenzia delle entrate in merito all'applicazione del dlgs 1° marzo 2023 n. 32, che recepisce la direttiva (Ue) 2021/514 sulla comunicazione da parte delle piattaforme online dei guadagni percepiti dagli utenti, la piattaforma può anche fungere da mero collegamento con una struttura alberghiera, senza riscuotere il compenso per essa. L'interpello era stato posto da una piattaforma che agisce come intermediario tra il venditore e il cliente finale, senza gestire direttamente le transazioni o i pagamenti. La società ha chiesto quindi chiarimenti sulle definizioni di "piattaforma" e "corrispetti-vo" del Decreto, evidenziando che la piattaforma non accredita alcun pagamento al venditore, che riceve il corrispettivo direttamente dal cliente. mentre riceve una commissione per l'intermediazione. Secondo l'Agenzia dell'entrate, l'articolo 2, comma 1, lett. a) del decreto, indica che la nozione di piattaforma include "qualsiasi accordo per la riscossione e il pagamento di un corrispettivo in relazione all'attività pertinente". Questo mira a comprendere anche gli accordi di pagamento e riscossione del corrispettivo, senza che la riscossione sia necessaria per Sul punto, il paragrafo 4 del Commentario alle Model Rules dell'Ocse chiarisce che la definizione di piattaforma include anche le "operazioni di raccolta del corrispettivo dagli utenti, in vista del pagamento di tale corrispettivo al venditore, in tutto o in parte, o dopo la fornitura dell'attività pertinente".

Questa tesi è anche sostenuta dall'articolo 11 del decreto, che include tra le informazioni da comunicare l'identificativo del conto finanziario sul quale viene accreditato il corrispettivo, ma solo se conosciuto dalla piattaforma con obbligo di comunicazione.

Non è di ostacolo alla qualifica di piattaforma oggetto di comunicazione il fatto che questa operi solo in Italia, come sottolineato dal Considerando 10 della Direttiva, in quanto gli obblighi informativi coinvolgono "sia le attività transfrontaliere che quelle non transfrontaliere, al fine di garantire l'efficacia delle norme di comunicazione, il corretto funzionamento del mercato interno, la parità di condizioni e il principio di non discriminazione".

Matteo Rizzi

© Riproduzione riservata